

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato) della Camera di Commercio di Brescia, istituito con determinazione n. 23/sg dell'8 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Ente.

Il/La Presidente è nominato/a tra i componenti designati dall'Ente.

Un componente del Comitato, anche a rotazione, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Comitato ha sede presso la Camera di Commercio di Brescia, in Via L. Einaudi n.23.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale, con proroga dei suoi componenti fino alla nomina del nuovo organismo.

Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art.4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi politici e amministrativi dell'Ente.

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni devono essere convocate almeno una volta all'anno.

La convocazione viene effettuata tramite posta elettronica possibilmente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Ogni componente del Comitato può richiedere per iscritto al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato può autorizzare la partecipazione alle sedute di soggetti esterni, senza diritto di voto, su temi che rientrano nella propria competenza.

Art. 6

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica ed i componenti presenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni.

Il verbale provvisorio è trasmesso a tutti i componenti del Comitato e le eventuali osservazioni o modifiche possono essere presentate solamente dai componenti effettivamente presenti alla seduta.

Il verbale definitivo viene approvato nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Ente per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al Segretario Generale dell'Ente.

Art. 8

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti previsti dalla legge, secondo le direttive emanate dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, e opera in collaborazione con la consigliera provinciale di parità.

Il Comitato contribuisce al miglioramento del benessere lavorativo e organizzativo ed al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, in un'ottica di continuità con le attività ed i progetti posti in essere dall'Ente.

Le proposte formulate dal Comitato sono trasmesse all'Ente ed alle Organizzazioni Sindacali.

Art.9

Relazione annuale

Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione sulla situazione del personale nell'Ente di appartenenza, riferita all'anno precedente,

riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente.

Il Comitato rende note pubblicamente, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente o effettuando specifiche iniziative, le attività svolte ed i risultati ottenuti, per realizzarne la massima divulgazione.

Art.10

Rapporti tra il Comitato e l'Ente

I rapporti tra il Comitato e l'Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web dell'Ente.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 11

Entrata in vigore e validità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Publicato sul sito camerale il 28/10/2011